

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3542

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GODINO, LEONARDELLI, PERALE,  
SCARPA BONAZZA BUORA, TREVISANATO**

Interventi per la città di Venezia e la laguna veneta

*Presentata il 7 dicembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Venezia e la sua laguna sono un patrimonio italiano che il mondo ci invidia. Istituzioni internazionali hanno portato, in molti casi, contributi finanziari per opere di restauro e recupero del centro storico di Venezia.

Lo Stato, fino ad oggi, ha provveduto con interventi che, di volta in volta, hanno cercato di tamponare situazioni particolari senza mai intervenire con una disciplina organica che permetterebbe di salvaguardare definitivamente la zona.

Il recente evento che ha determinato la fuoriuscita di petrolio da una condotta che va dal porto di S. Leonardo alla raffineria Agip di Marghera ha riproposto all'attenzione mondiale la fragilità del tessuto lagunare e l'indifferibile necessità di porre rimedio a tutti gli aspetti determinati

dalla presenza del petrolio nella laguna. Tra i problemi, quello prevalente è, senz'altro, il fattore rischio; non va però sottovalutato quello relativo all'occupazione che questa presenza comporta, essendo l'area portuale veneta sostenuta da traffici commerciali, passeggeri e da quelli collegati con i prodotti petroliferi e chimici. È necessario, pertanto, cercare di conciliare tutti gli interessi contrapposti ovvero quelli relativi al fattore rischio determinato dalla presenza del petrolio che può essere attenuato soltanto con investimenti diretti a garantire la vivibilità ambientale della zona e l'occupazione. È necessario, comunque, non più demandare agli stranieri od allo Stato le iniziative in tale senso, ma coinvolgere i comuni e gli enti portuali ad assumere le iniziative per la

riconversione delle attività portuali collegate al petrolio e renderle conciliabili con le attività commerciali, industriali e di trasporto passeggeri.

La presente proposta di legge, che propone un decentramento fiscale, ha l'obiettivo di far sì che proprio dalle attività considerate a rischio per la laguna, possano arrivare i finanziamenti per garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti. Si stabilisce, pertanto, che una quota delle entrate, derivanti da imposte indirette, siano destinate alla salvaguardia definitiva di quel patrimonio che il mondo ci invidia e che deve essere tutelato. L'articolo 1 della proposta di legge prevede che il 20 per cento dell'accisa e l'imposta sul valore aggiunto gravante sull'accisa sia devoluta ai comuni di Venezia e Chioggia, nonché agli enti portuali delle stesse città, tenendo presente che queste imposte riguardano la raffineria e il deposito costiero di Porto Marghera.

Il comma 2 dell'articolo 1 determina la ripartizione in percentuale per i singoli enti. Si sono indicate percentuali che tengono conto dell'ampiezza delle aree di competenza. L'articolo 2, comma 1 indica la finalità e gli obiettivi che la legge si propone. L'articolo 2, commi 2 e 3 prevede le modalità di accreditamento delle somme ed indica le modalità di controllo. L'articolo 3 stabilisce la composizione della commissione di controllo per la gestione. La presente proposta di legge non comporta spese ulteriori per lo Stato in quanto le cifre che si determinano rientrano nelle previsioni di assegnazione necessarie per la tutela della laguna veneta. Essa, comunque, comporterà una diretta responsabilità degli enti locali sulle tematiche che coinvolgono la città di Venezia e la laguna. Prevede, inoltre, che le stesse attività che sono considerate pericolose per la laguna veneta andranno a finanziare la loro riconversione senza determinare aggravii di costi per la collettività.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il 20 per cento dell'accisa e dell'IVA che grava sull'accisa, riscossa dall'ufficio tecnico finanziario e dogane della provincia di Venezia, è devoluto ai seguenti enti:

- a) comune di Venezia;
- b) comune di Chioggia;
- c) autorità portuale di Venezia;
- d) azienda speciale del porto di Chioggia.

2. La suddivisione delle imposte, assegnate agli enti di cui al comma 1, è stabilita nelle seguenti percentuali:

- a) il 50 per cento al comune di Venezia;
- b) il 20 per cento al comune di Chioggia;
- c) il 20 per cento all'autorità portuale di Venezia;
- d) il 10 per cento all'azienda speciale del porto di Chioggia.

## ART. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono impiegate nel modo seguente:

- a) il comune di Venezia finanzia le attività che riguardano i traffici passeggeri e commerciali e le attività ecologicamente compatibili con la laguna veneta;
- b) il comune di Chioggia finanzia il sistema idroviario del territorio e le attività di pesca e di allevamento di acquacoltura;
- c) l'autorità portuale di Venezia finanzia le iniziative collegate alla prevenzione e sicurezza nella movimentazione,

stoccaggio e lavorazione dei prodotti petroliferi e petrolchimici, nonché tutti i progetti destinati ad una corretta gestione delle attività industriali e commerciali presenti nella laguna veneta;

d) l'azienda speciale del porto di Chioggia finanzia attività dirette all'ampliamento delle attività portuali collegate con i traffici commerciali e idroviari e le attività di pesca.

2. Le somme sono liquidate agli enti di cui all'articolo 1 il giorno successivo alla loro riscossione, costituiscono fondi a destinazione vincolata per gli interventi di cui al comma 1 e hanno una gestione contabile e finanziaria autonoma.

3. Gli enti di cui all'articolo 1 devono presentare ogni sei mesi alla commissione di controllo di cui all'articolo 3 una relazione sulla gestione contabile e finanziaria di cui al comma 2 ed annualmente sullo stato degli interventi.

#### ART. 3.

1. È istituita una commissione di controllo sulla gestione delle somme erogate ai sensi della presente legge agli enti di cui all'articolo 1.

2. I membri della commissione, nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sono designati:

a) uno dalla regione Veneto che presiede la commissione;

b) uno dalla provincia di Venezia;

c) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Venezia;

d) uno dall'Ente zona industriale di Porto Marghera.

#### ART. 4.

1. Le spese per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 3 sono a carico degli enti beneficiari delle misure di cui alla presente legge.